

INSTAURARE

CHRISTO

OMNIA IN

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno LII, n. 2

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale - 70% NE/Udine - Taxe perçue

Maggio - Agosto 2023

Qualche domanda preliminare

SINODI E CHIESA SINODALE

di Daniele Mattiussi

I «Sinodi» sono assemblee o riunioni convocate per decidere questioni dottrinali, amministrative o legate a problemi (soprattutto morali) posti dalla prassi.

Nel corso della storia ai «Sinodi» sono ricorse soprattutto le «confessioni» religiose; in particolare allorché esse si sono trovate di fronte a problemi complessi, di difficile soluzione. Anche la Chiesa cattolica ha fatto ripetutamente ricorso ai «Sinodi». Essa, però, non li ha usati ed interpretati in modo univoco¹. Inoltre nella Chiesa cattolica i «Sinodi» hanno assunto talvolta (perché istituiti con finalità particolari) configurazioni e composizioni «determinate». Per esempio, il «Sinodo dei Vescovi» fu istituito da Paolo VI nel 1965 (cfr. Motu proprio «Apostolica sollicitudo», 15 settembre 1965) per dare continuità all'esperienza «collegiale» maturata dalla Chiesa cattolica con il Concilio Vaticano II.

Ci sono, tuttavia, «Sinodi» e «Sinodi». Innanzitutto va registrato il fatto che anche «confessioni» diverse rispetto a quella cattolica fanno ricorso ai «Sinodi». I Valdesi, per esempio, vi ricorrono perché ritengono che i «Si-

nodì» siano assemblee legislative di ministri e di laici con poteri assoluti. Le deliberazioni che i «Sinodi» della Chiesa valdese assumono sono considerate fondamento e vincolo istituzionali, soprattutto perché esse sono «deliberazioni democratiche». Il che significa che i «Sinodi» valdesi implicano una concezione della Chiesa come *associazione*, non come *fondazione*. Le definizioni dottrinali, pertanto, vengono assunte di volta in volta. Possono anche contraddire definizioni precedenti della medesima Chiesa (valdese). La Chiesa, in ultima analisi, non avrebbe vincoli ma sarebbe assolutamente libera sia rispetto a decisioni dottrinali sia rispetto a decisioni morali. In altre parole, finalità e contenuti sono in questo caso di volta in volta stabiliti dai «Sinodi», cioè dall'assemblea «ecclesiale» che si considera sovrana.

La Chiesa cattolica (a differenza di altre «confessioni» e in particolare diversamente dalla Chiesa valdese) non fa dei «Sinodi» e nemmeno dei Concilii la fonte della verità. «Sinodi» e Concilii servono per approfondire la conoscenza della verità rivelata, non per costituirla. Sbagliano, pertanto, quelle dottrine «tedesche» contemporanee che attribuiscono ai Concilii il potere di «costituire» la verità che diventa necessariamente verità provvisoria, destinata a rimanere tale, cioè verità, fino al successivo Concilio e subordinatamente alle decisioni del successivo Concilio. La cosa è ancor più sottile, poiché non si afferma sempre esplicitamente questa tesi ma la si sostiene facendo

dell'ermeneutica della Rivelazione² lo strumento per la costituzione del Deposito che la Chiesa (cattolica) è chiamata a proporre come oggetto della Fede e solo provvisoriamente a custodire. In altre parole, il contenuto della Rivelazione, alla luce di questa

(segue a pag. 2)

² In realtà la Rivelazione viene vanificata. L'ermeneutica presuppone l'esistenza di qualcosa che va colto, interpretato, compreso. L'«ermeneutica costitutiva» è una *contradictio in adiecto*.

INVITO

Il giorno **mercoledì 23 agosto 2023**, presso il Santuario di Madonna di Strada, a Fanna (Pordenone) si svolgerà il 49° convegno annuale degli «Amici di *Instaurare*».

Tema generale del convegno sarà: «Tramonto della teoria liberal-radical? Un'evidenza nel campo politico-giuridico dopo la pandemia da Covid-19».

Relatori saranno: il prof. Miguel AYUSO dell'Università Comillas di Madrid, già Presidente dell'Unione Internazionale Giuristi Cattolici, e il dott. avv. Rudi DI MARCO, Dottore di ricerca dell'Università di Padova.

I lavori del convegno sono aperti a tutti coloro che ne avessero interesse. Ogni partecipante si iscriverà all'arrivo.

Sono invitati a partecipare in particolare coloro che condividono il nostro impegno e, soprattutto, coloro che ci onorano del loro consenso e apprezzano il nostro lavoro.

Il Programma della 49a giornata di preghiera e di studio è pubblicato a pagina 3.

¹ Ragioni di opportunità, legate alle particolari circostanze storiche, sociali e culturali, hanno consigliato di regolamentare i Sinodi in maniera diversa. Per esempio, dopo il Concilio di Trento essi furono regolamentati diversamente rispetto al post-Vaticano II pur conservando le medesime finalità. Non va ignorato, però, il fatto che, alla luce di particolari ideologie, nei tempi più recenti c'è stato un tentativo di strumentalizzazione dei Sinodi al fine di trasformarli in organi di sostanziale sovversione.

(segue da pag. 1)

tesi, starebbe nel prodotto del lavoro ermeneutico operato dai singoli Concilii.

Si deve registrare il fallimento di questo tentativo di «lettura» gnostica dei «Sinodi» e dei Concilii.

Lo stesso papa Francesco che, successivamente, consentirà una o almeno passerà sopra a (almeno di fatto) strumentalizzazione dei «Sinodi» e della loro metodologia³, nel 2015, in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del «Sinodo dei Vescovi», dopo aver ricordato che «il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio», ha precisato che la Chiesa sinodale è una «Chiesa dell'ascolto». Di chi? Dei Pastori – è la risposta – e, al culmine, dell'ascolto del Vescovo di Roma. Dunque, la Chiesa non può essere «democratica»⁴. Essa non fa riferimento alla sua «base» ma a Gesù Cristo, al suo insegnamento, alla sua Parola che non passerà (Mt. 24, 35). Non solo. Papa Francesco ha affermato che la Chiesa dell'ascolto è la Chiesa che ascolta il Vescovo di Roma, confermando, così, il primato di Pietro e l'indelebilità del Romano Pontefice per il quale Gesù ha pregato (Lc. 22, 31-32). Solo il primato di Pietro è garanzia di unità, la quale è data dalla verità: non è, infatti, l'unità condizione della verità, ma la verità condizione della verità. *Cum Petro et sub Petro* non è, pertanto, formula retorica ma principio irrinunciabile della Chiesa, della Chiesa cattolica.

La prova è offerta anche dai Codici di Diritto Canonico. Sia di quello del 1917 sia di quello del 1983. Essi regolano dettagliatamente i «Sinodi».

Il primo riserva attenzione a quelli

3 *Instaurare* ha considerato attentamente la questione con riferimento ai problemi posti dal Sinodo sulla famiglia. Sul tema è utile, anche, la lettura delle pagine 61 ss. del volume D. CASTELLANO-D. MATTIUSI, *Matrimonio, famiglia, sinodo sulla famiglia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

4 Né secondo la dottrina classica della democrazia (democrazia come forma di governo) né secondo la dottrina moderna della democrazia (democrazia come fondamento del governo). Lo afferma, per esempio, anche Ugo Sartorio (cfr. U. SARTORIO, *Sinodalità tra democrazia e populismo*, Padova, Edizioni Messaggero di sant'Antonio, 2022, pp. 23-24).

diocesani chiamati ad approfondire e discutere «de iis tantum agendum quae ad particulares cleri populique diocesis necessitates vel utilitates referuntur» (c. 356), e ai quali partecipano (o partecipavano) il Vicario generale, il Rettore del Seminario, i Vicari foranei, i Deputati eletti dal Capitolo, i Parroci della città nella quale si svolge (o svolgeva) il Sinodo, un Parroco eletto, gli Abati «de regimine» e uno eletto. Unico legislatore, però, è il Vescovo.

Il secondo definisce il Sinodo come «assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni» 461-468 del Codice di Diritto Canonico (del 1983).

Il Sinodo dei Vescovi, da parte sua, - istituito come si è ricordato da Paolo VI - è chiamato a favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi e a prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nell'incremento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo (c. 342). Esso - il Sinodo dei Vescovi - non ha potestà deliberativa, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice non gliela abbia concessa.

Dunque, i «Sinodi» della Chiesa cattolica non sono assemblee deliberative circa le finalità della Chiesa e i contenuti della Fede. Essi sono chiamati ad approfondire tematiche della Fede, a valutare e ad offrire indicazioni orientative per i costumi, a considerare le modalità migliori per incrementare Fede e costumi, nonché la disciplina ecclesiastica. Ciò sempre conformemente alla dottrina insegnata da Gesù, custodita dalla Chiesa, trasmessa al popolo di Dio.

Il nuovo Sinodo è chiamato sostanzialmente a rispondere a una domanda essenzialmente pastorale: come annunciare il Vangelo, oggi?

La questione è di grande attualità vista la diffusa e capillare secolarizza-

zione che caratterizza attualmente soprattutto le civiltà (un tempo) cristiane.

Non va dimenticato innanzitutto che questo processo di secolarizzazione è in atto da tempo. Esso ha a monte cause teoriche (dottrine ampiamente diffuse ed essenzialmente anticristiane anche quando si ammantano impropriamente del nome di Cristo) e cause pratiche (la filantropia ha preso da tempo il posto dell'evangelizzazione). Già negli anni dell'immediato post-Concilio è stata operata una svolta (non si dimentichi il convegno organizzato dalla Chiesa romana nel 1974 su «Evangelizzazione e promozione umana», che intese rispondere alla società in cambiamento, adeguandosi, però acriticamente ad essa). Essa portò al nuovo «cristianesimo sociale» orientato a inseguire il benessere, dimenticando l'anima (tanto che allora si ritenne e si insegnò, soprattutto ai giovani, che era più importante raccogliere stracci che partecipare alla santa Messa e ai sacramenti).

La cristianità ha abbandonato da tempo la dimensione verticale a favore di opzioni puramente orizzontali.

Non va dimenticato, poi, che nei decenni passati i modernisti (a cominciare da molti biblisti, da diversi teologi, da riviste «cattoliche», dalla stampa di dipendenza più o meno ecclesiastica, dalle Università cattoliche e da quelle pontificie) sostennero che la secolarizzazione rappresentava una conquista: era considerata, infatti, uno strumento per rendere adulti e maturi i cristiani.

Non va dimenticato, inoltre, che la dottrina del personalismo contemporaneo (che non è il personalismo classico) comportò l'abbandono del catechismo, considerato imposizione arbitraria al pari della somministrazione del Battesimo ai neonati e ai minori). Nulla - si diceva (e si dice) - si doveva (e si deve) «insegnare», poiché ogni insegnamento soffoca lo spirito, la libertà naturalistica, la spontaneità del vitalismo.

Sono dottrine e prassi entrate nella Chiesa dopo il '68, intendendo il '68 come rivoluzione «culturale» che ha caratterizzato soprattutto l'Occidente.

Il Sinodo, pertanto, è chiamato a
(segue a pag. 16)

IL XLIX CONVEGNO ANNUALE DEGLI AMICI DI «INSTUARARE»

Il convegno si terrà il giorno mercoledì 23 agosto 2023

**Tema del convegno: Tramonto della teoria liberal-radicale?
Un'evidenza nel campo politico-giuridico dopo la pandemia da Covid-19.**

Breve nota introduttiva

I provvedimenti normativi adottati per combattere la pandemia da Covid-19, la giurisprudenza delle Corti costituzionali sulla loro legittimità costituzionale, le vaccinazioni imposte direttamente (cioè per norma) o indirettamente (cioè con decisioni penalizzanti coloro che le hanno rifiutate), hanno portato al superamento del Costituzionalismo. Il Costituzionalismo, infatti, nacque e si affermò con lo scopo di «difendere» l'individuo soprattutto «contro» lo Stato. In occasione della pandemia da Covid-19 il primo ad essere stato «sacrificato» per decisione dello Stato è stato l'individuo. L'individuo, infatti, non solo non ha visto riconosciuti e rispettati gli «spazi di libertà» che il Costituzionalismo affermava di voler tutelare, ma ha dovuto registrare e subire interventi persino *sul* proprio corpo, imposti per legge. Lo Stato ha, così, approvato norme e applicato prassi che sono state e sono proprie dei regimi totalitari. Sono stati in tal modo misconosciuti anche i «nuovi diritti», proclamati dalle moderne rivoluzioni e frutto della coerente evoluzione della dottrina liberale anche quand'essa assume altri nomi: per esempio, quello di radicalismo o quello di personalismo (contemporaneo).

Nella società del nostro tempo si rivendica, da una parte, il diritto all'esercizio della «libertà negativa» (divorzio, suicidio assistito, incesto, eutanasia, disponibilità del proprio corpo, etc.); dall'altra si assiste a una sua «compressione», imposta non dall'ordine naturale ma dalla arbitraria volontà del potere «politico».

Sulla questione, di grande e preoccupante attualità, è bene riflettere per prendere coscienza del problema e per individuare le categorie con le quali «leggere» l'esperienza morale, politica e giuridica del nostro tempo. Anche e soprattutto, però, per individuare l'ordine naturale, unico criterio-guida legittimante ogni decisione e ogni azione.

Programma

- ore 9,00 - Arrivo dei partecipanti. Iscrizione al convegno
- ore 9,15 - Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto del «Veni Creator»
- ore 10,45 - Apertura dei lavori. Saluto di *Instaurare* ai partecipanti. Breve introduzione ai lavori.
- ore 11,00 - Prima relazione: «Problemi del Costituzionalismo dopo la pandemia da Covid-19» del prof. Miguel AYUSO, ordinario di Diritto costituzionale e Scienza politica nell'Università Comillas di Madrid [la relazione sarà svolta in italiano].
- ore 12,00 - Interventi e dibattito.
- ore 13,00 - Pranzo.
- ore 15,30 - Ripresa dei lavori. Seconda relazione: «I nuovi diritti tra oscuramento dell'intelligenza e cecità della volontà» del dott. avv. Rudi DI MARCO, Dottore di ricerca dell'Università di Padova.
- ore 16,30 - Interventi e dibattito.
- ore 17,30 - Chiusura dei lavori.

Suggerimenti

Per l'introduzione alle questioni che saranno trattate nel convegno si suggerisce la lettura dei seguenti volumi:

AA.VV., *Problemi e difficoltà del Costituzionalismo*, a cura di Danilo Castellano e con Prefazione di Pietro Giuseppe Grasso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023.

R. DI MARCO, *Diritto e "nuovi" diritti*, Torino, Giappichelli Editore, 2021.

Avvertenze

Il convegno è aperto a tutti gli «Amici di *Instaurare*». Non è prevista alcuna quota d'iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico solamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al Ristorante «Al Giardino» di Fanna a prezzo convenzionato. **Si prega, a questo proposito, di dare la propria adesione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org entro il giorno 16 agosto 2023.** L'adesione è necessaria al fine di favorire l'organizzazione.

Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori del convegno senza la preventiva autorizzazione della Direzione del convegno.

I giornalisti devono essere accreditati. A tal fine essi debbono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org

Il Santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di quest'ultimo centro. Chi si servisse dell'autostrada deve uscire dalla stessa a **Portogruaro**, prendere la direzione di Pordenone e proseguire (senza uscire dall'autostrada a Pordenone) fino a Sequals. A Sequals girare a sinistra in direzione di Maniago e proseguire per una decina di chilometri: sulla sinistra, come indicato dai cartelli stradali, si trova il Santuario di Madonna di Strada.

Al fine di favorire l'organizzazione del convegno è gradita la segnalazione della propria partecipazione anche da parte di chi non partecipasse all'incontro conviviale.

Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al citato indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org

FATTI E QUESTIONI

Croci e identità

Recentemente è stata sollevata (e si è sviluppata) una polemica sulle croci collocate sulle vette dei monti. Il grido che è risultato è: «basta croci sulle cime». Anzi, qualcuno ha proposto di eliminare anche quelle già collocate.

Le ragioni? Diverse. C'è, infatti, chi invita a non collocarne di altre per ragioni «naturalistiche» ovvero «ambientaliste» (non sarebbe lecito alterare la natura fisica, quella donataci dal Creatore) e c'è chi invoca il laicismo che postula la non «provocazione» del non-credente.

C'è stata anche una sollevazione contraria. Generalmente non per ragioni di fede ma piuttosto per ragioni di «identità»: l'identità sociologica di un popolo, la sua cultura antropologica, le sue opzioni collettive, il suo passato.

L'identità, intesa in questo modo, è un falso argomento. L'opzione, infatti, ha bisogno di giustificazione; la cultura antropologica, essendo «registrazione» fattuale, necessita di valutazione: l'identità sociologica «legittima» - assurdamente - qualsiasi scelta: noi qui facciamo così, dunque abbiamo il diritto di continuare a fare così. È, questa, una motivazione usata spesso nel corso della storia; essa ha dimostrato la sua fragilità e la sua inidoneità a giustificare le scelte. Al Concilio di Gerusalemme, per esempio, è stata usata da coloro che ritenevano che la legge dovesse prevalere sulla grazia; oggi viene usata da diversi comunitaristi (Taylor, per esempio, la ritiene erroneamente il punto archimedeo del suo dottrina costituzionalistica); le identità di genere del nostro tempo la invocano per il riconoscimento dei loro presunti diritti.

La Croce è ciò che ha dato l'identità (almeno in passato) a diversi popoli, fondandola sull'ordine del creato. Non è, pertanto, un'opzione qualsiasi, ma riconoscimento di ciò che onticamente è e che va riconosciuto. Non è l'identità sociologica, perciò, che giustifica la Croce.

Droga e libertà

Il liberalismo e il radicalismo, entrambi eredi della cultura gnostica, sostengono che la libertà sta nella possibilità di fare quello che si vuole. Hegel che era uno gnostico integrale, sostenne che la libertà sta nel puro autodeterminarsi del volere. In altre parole, la volontà per essere libera non deve avere regole nella sua affermazione.

Questa dottrina è oggi molto diffusa. Essa è sostenuta dal liberalismo e, in maniera ancora più forte, dal radicalismo. Essa è generalmente condivisa e diffusamente praticata. Soprattutto in Occidente. Investe tutti i settori della vita. Particolarmente, però, quello morale.

Attualmente si rivendica il diritto all'autodeterminazione assoluta della volontà come diritto supremo. Ne conseguono le richieste, non solo e per esempio della liceità morale di automutilazioni non terapeutiche, di suicidio assistito, di eutanasia, di incesto e via dicendo, ma anche di un loro riconoscimento «giuridico». Talvolta si pretende persino che lo Stato tuteli questi «diritti» garantendone la realizzazione.

Il problema riguarda anche la droga assunta per finalità di comodo: ognuno - si dice - ha diritto di drogarsi esercitando, così, un atto di libertà. Ha ragione, a questo proposito, l'on. Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, quando afferma - le sue recenti (giugno 2023) affermazioni hanno, però, sollevato diverse assurde polemiche - che «io non riesco a capire come possa passare ed essere spacciata come libertà qualcosa che in realtà ti rende schiavo» e, per giunta, - aggiungiamo noi - non padrone di te e responsabile dei tuoi atti.

Metodi immorali della «Suprema»?

Certamente papa Francesco avrà prove inconfutabili per affermare che il Dicastero della Congregazione per

la Dottrina della Fede, in passato, è arrivato ad usare metodi immorali. Non può essere definita tale, infatti, la semplice e sola persecuzione dell'errore dottrinale. Lo diciamo con franchezza e con amarezza, poiché questa affermazione intacca la correttezza morale non solo del già cardinale Ratzinger (persona mite e incline a non perseguire nemmeno l'errore), ma anche personalità come quella del cardinale Alfredo Ottaviani che dedicò generosamente ed intensamente la sua vita alla Chiesa (presiedette, fra l'altro, dal 1959 al 1968 la Congregazione del Sant'Uffizio). È un'affermazione, quella di papa Francesco, che richiede chiarimenti. Anche perché essa risponde, cioè è conforme, alla tesi di «Obbedienze» che non sono cristiane e che continuano a falsificare la realtà: la condanna degli errori non portò il Sant'Uffizio a torturare e ad uccidere. Questo lo fece in taluni casi il potere politico, talvolta prendendo le mosse dalle sue pronunce. Non è la stessa cosa!

IN BREVE

Intervista

Il quindicinale «L'Homme Nouveau» di Parigi ha pubblicato (il 22 giugno 2023) nel proprio sito (<https://hommenuveau.fr/instaurare-50-ans>) un'intervista al nostro Direttore.

L'intervista è stata occasionata dal raggiunto (e ormai superato) mezzo secolo di ininterrotta attività di «Instaurare» per l'instaurazione della civiltà cristiana.

Informazione

Instaurare, nella versione cartacea, viene regolarmente inviato a tutti i nominativi inseriti nell'indirizzario (l'eventuale mancato recapito è dovuto, quindi, al disservizio postale).

I numeri del periodico sono di volta in volta inseriti anche nel sito Web **Instaurare.org**

RICORDO DI ALFONSO MARCHI

Ricorre quest'anno (il 2 agosto 2023) il 30° anniversario della morte dell'avvocato Alfonso Marchi, primo e indimenticabile Direttore di *Instaurare*.

L'avv. Alfonso Marchi era nato a Fanna il 1° novembre 1905. Visse nell'avita casa paterna fino agli anni '70 del secolo scorso. In quegli anni, infatti, si trasferì a Pordenone ove continuò ad esercitare per lunghi anni la professione forense (nel 1985 – il 6 maggio – gli venne conferita la «Toga d'oro»).

Fu Sindaco di Fanna dal 1946 al 1956 e dal 1960 al 1970. Fu, fra l'altro, membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Udine dal 1950 al 1956 e Presidente degli Uomini di Azione cattolica della Diocesi di Concordia-Pordenone. Non fu riconfermato in questi incarichi dopo una sua presa di posizione critica nei confronti dell'allora partito di maggioranza relativa.

Negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale fu Pretore onorario a Maniago.

Sposatosi – il 13 agosto 1950 – con la signora Emilia Cigolotti, ebbe quattro figli.

Nipote del fervente garibaldino di cui portava il nome* e del quale seguì (come il padre Mario) le orme professionali (il nonno morì in Tribunale a Pordenone il 17 marzo 1905), non condivise gli «ideali» risorgimentali soprattutto – lo dichiarò egli stesso – per l'opera educativa della madre, fervente cattolica, appartenente alla famiglia Venier di Cavasso.

Abbiamo pubblicato un suo profilo nel n. 3/1993 di *Instaurare*. Avendolo riletto, lo conferiamo parola per parola, compreso l'auspicio con il quale esso si chiudeva e che non ha

trovato (ancora?) realizzazione.

Il ricordo di Alfonso Marchi, il suo esempio di vita, le sue silenziose attività caritative, la sua onestà professionale, il suo distacco dai beni terreni, sono stimoli per un rinnovato impegno e indicazioni di strade sicure che figure luminose come la sua additano agli uomini di buona volontà di ogni tempo.

Instaurare

* Al bisnonno Alfonso ha dedicato un lavoro Elena Marchi la quale ha completato un lavoro avviato dal padre (cfr. E. MARCHI, *Da Milazzo a Bezzeca. Il diario ritrovato di un giovane garibaldino*, Udine, Gaspari editore, 2012).

LIBRI RICEVUTI

M. AYUSO, *La disolución de la política en la era del poshumanismo*, Madrid, Dykinson, 2023.

F. D. WILHEMSEN, *La estructura paradójica de la existencia*, Madrid, Dykinson, 2023.

M. AYUSO, *Moral, ética pública y política*, Madrid, Marcial Pons, 2023.

Populismo y populismos. Historia, Filosofía, Política y Derecho, a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Dykinson, 2023.

Gabriel García Moreno, el Estadista y el Hombre. Reflexiones en el bicentenario de su nacimiento, a cura di Miguel Ayuso e Alvaro R. Mejia Salazar, 2 voll., Madrid, Dykinson, 2023.

F. M. DI GIOVINE, *Breve storia del Carlismo nella penisola italiana*, Chieti, Solfanelli, 2022.

RINGRAZIAMENTO

Ringraziamo di cuore i Lettori che si sono fatti sostenitori della «buona battaglia». *Instaurare* ha bisogno dell'aiuto di molti per continuare nel suo impegno. Le difficoltà del momento presente non consentono sempre di essere generosi. Lo comprendiamo. Siamo convinti, però, che la generosità è talvolta un dovere.

Riportiamo le iniziali del nome e del cognome (con l'indicazione della Provincia di residenza) dei lettori che hanno dimostrato solidarietà e hanno incoraggiato il cammino intrapreso e portato avanti con costanza per oltre mezzo secolo:

Sig. A. R. (Vicenza) euro 50,00; avv. B. R. (Treviso) euro 50,00; N.N. (Udine) euro 1000,00.

Totale presente elenco: euro 1100,00.

UNA RICHIESTA

In passato – diversi Lettori, accogliendo il nostro invito, lo hanno già fatto – abbiamo rivolto ai destinatari del nostro periodico un invito: quello di segnalarci eventuali imprecisioni nel loro indirizzo. La posta, infatti, attualmente non viene generalmente recapitata in presenza di inesattezze nell'indirizzo

Coloro che hanno cambiato indirizzo e desiderano continuare a ricevere *Instaurare*, sono pregati di segnalarcelo.

Preghiamo, infine, i famigliari delle persone decedute, alle quali continuiamo a inviare il periodico, di segnalarci la mesta notizia. Nel caso in cui i famigliari desiderino continuare a ricevere *Instaurare* sono pregati di indicarci il nominativo cui esso va indirizzato.

La comunicazione va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org oppure per posta ordinaria a **Instaurare, casella postale 27 Udine centro, 33100 Udine**.

S. MESSA PER GLI AMICI DI «INSTAURARE» DEFUNTI

Domenica 6 agosto 2023, alle ore 18.00, nella chiesa della Santissima a Pordenone (via S. Giuliano) sarà celebrata una santa Messa in suffragio dell'avv. Alfonso Marchi (primo direttore del nostro periodico) e degli "Amici di Instaurare" defunti. Li ricordiamo tutti con sentimenti di gratitudine umana e cristiana e li affidiamo alla misericordia di Dio.

Pubblichiamo qui di seguito l'elenco:

- Card. Alfredo OTTAVIANI, Roma
- Card. Ildebrando ANTONIUTTI, Roma
- Mons. Sennen CORRÀ, Pordenone
- Mons. Luigi NEGRI, Ferrara
- Mons. Egidio FANT, S. Daniele del Friuli (UD)
- Mons. Giuseppe LOZER, Pordenone
- Mons. Luigi SALVADORI, Trieste
- Mons. Ermenegildo BOSCO, Udine
- Mons. Attilio VAUDAGNOTTI, Torino
- Mons. Pietro ZANDONADI, Noale/Briana (VE)
- Mons. Pietro CHIESA, Udine
- Mons. Mario ZUCCHIATTI, Argentina
- Mons. Dino DE CARLO, Pordenone
- Mons. Corrado ROIATTI, Udine
- Mons. Guglielmo BIASUTTI, Udine
- Mons. Lidio PEGORARO, S. Osvaldo (UD)
- Mons. Pietro LONDERO, Udine
- Mons. Vittorio TONIUTTI, Gorizia
- Mons. Giovanni BUZZI, Udine
- Mons. Piero DAMIANI, Muggia (TS)
- Mons. Luigi CARRA, Trieste
- Mons. Angelo CRACINA, Cividale del Friuli (UD)
- Mons. Pietro ANTARES, Mortegliano (UD)
- Mons. Giuseppe PRADELLA, Tamai di Brugnera (PN)
- Mons. Giorgio VALE, Udine
- Mons. Luigi PARENTIN, Trieste
- Mons. Pio DELLA VALENTINA, Pordenone
- Mons. Arnaldo TOMADINI, Varmo (UD)
- Mons. Francesco MOCCHIUTTI, Santa Maria la Longa (UD)
- Mons. Aldo FIORIN, Venezia
- Mons. Ermenegildo FUSARO, Venezia
- Mons. Giovanni Battista COMPAGNO, Udine
- Mons. Carlo FERINO, Pignano di Ragogna (UD)
- Mons. Vittorio MAURO, Pordenone
- Mons. Silvano PIANI, Lucinico (GO)
- Mons. Dott. Ignacio BARREIRO CARAMBULA, U.S.A.
- Mons. Dott. Ernesto ZANIN, Udine
- Don Fiorello PANTANALI, Dignano al Tagliamento (UD)
- Don Giuseppe ISOLA, Udine
- Don Luigi BAIUTTI, S. Margherita (UD)
- Don Luigi PESSOT, Pordenone
- Don Federico BIDINOST, Nave (PN)
- Don Alessandro NIMIS, Sedrano (PN)
- Don Erino D'AGOSTINI, S. Marizza (UD)
- Don Carlo CAUTERO, Madonna di Buia (UD)
- Don Olivo BERNARDIS, Udine
- Don Valentino FABBRO, S. Vito di Fagagna (UD)
- Don Antonio MARCOLINI, Bonzicco di Dignano al Tagl.to (UD)
- Don Marcello BELLINA, Venzone (UD)
- Don Giuseppe PACE, Torino
- Don Giacinto GOBBO, Gradiscutta di Varmo (UD)
- Padre Pof. Cornelio FABRO, Roma
- Don Giovanni COSSIO, Mortegliano (UD)
- Don Redento GOVETTO, Udine
- Don Luigi COZZI, Solimbergo (PN)
- Don Mario TAVANO, San Vito di Fagagna (UD)
- Don Rodolfo TONCETTI, Toppo (PN)
- Don Prof. Dario COMPOSTA, Roma
- Don Ivo CISAR SPADON, Pordenone
- Don Luigi TURCO, Udine
- Don Antonio LOTTI, Corona di Mariano del Friuli (GO)
- Don Giovanni ZEARO, Gemona del Friuli (UD)
- Don Giuseppe IACULIN, Udine
- Padre Tito S. CENTI, O. P., Firenze
- Don Ovidio RIDOLFI, Gradisca di Spilimbergo (PN)
- Don Raimondo DI GIUSTO, Udine
- Don Giorgio MAFFEI, Rimini
- Don Alcide PICCOLI, Udine
- Don Dott. Giacinto MARCHIOL, Gemona del Friuli (UD)
- Don Vittorino TISSINO, S. Daniele del Friuli (UD)
- Prof. Don Giancarlo MANARA, Roma
- Don Vittorino ZANETTE, Pordenone
- Don Dott. Bernardino DEL COL, Pordenone
- Don Prof. Ennio INNOCENTI, Roma
- Avv. Remo Renato PETITTO, Roma
- Prof. Emanuele SAMEK LODOVICI, Milano
- Sig. Arturo BELLINI, Caorle (VE)
- Sig. Enzo CREVATIN, Trieste
- Prof. Giuseppe PRADELLA, Pordenone
- Prof. Carlo PARRI, Firenze
- Sig. Giovanni ASPRENO, Milano
- Prof. Giovanni AMBROSETTI, Verona
- Sig.ra Paola D'AGOSTINO AMBROSINI SPINELLA, Roma
- Comm. Mario LUCCA, Risano (UD)
- Prof. Francesco ANELLI, Venezia
- Dott.ssa Anna BELFIORI, Roma
- Gen. Aristide VESCOVO, Udine
- Co. Dott. Gianfranco D'ATTIMIS MANIAGO, Buttrio (UD)
- Prof. Paolo ZOLLI, Venezia
- Prof. Augusto DEL NOCE, Roma
- Sig. Guelfo MICHIELI, Codroipo (UD)
- Dott. Giacomo CADEL, Venezia
- Avv. Amelio DE LUCA, Bolzano
- Prof. Avv. Gabriele MOLTENI MASTAI FERRETTI, Milano
- Prof. Marino GENTILE, Padova
- Avv. Alfonso MARCHI, Pordenone
- Cav. Terenzio CHIANDETTI, Pasi di Prato (UD)
- Prof. Rolando BIASUTTI, Udine
- Dott.ssa Carla DE PAOLI, Novara
- Prof. Giustino NICOLETTI, Brescia
- Prof. Giuseppe VATTUONE, Roma
- Gen. Eusebio PALUMBO, Udine
- M.tro Davide PAGNUCCO, Novara
- Prof. Luigi BAGOLINI, Bologna
- Dott. Angelo GEATTI, Campoformido (UD)
- Sig. Giovanni MARCON fu Fulcio, Gosaldo (BL)
- Sig. Domenico CASTELLANO, Flaibano (UD)
- Sig.ra Teresa MATTIUSI, Flaibano (UD)
- Ing. Alberto RAVELLI, Povo (TN)
- Prof. Giuseppe FERRARI, Roma
- Sig.ra Lidia BALDI ved. ZOLLI, Venezia
- Avv. Carlo Francesco D'AGOSTINO, Osnago (LC)
- Prof. Giancarlo GIUROVICH, Udine
- Prof. Mauro d'EUFEMIA, Viterbo

- Prof. Tranquillo FERROLI, Udine
- Sig.ra Clara DANELUZZI, Venezia
- Prof. Aristide NARDONE, Francavilla al Mare (CH)
- Prof. Egone KLODIC, Cividale del Friuli (UD)
- Sig. Marcellino PIUSSI, Cussignacco (UD)
- M.a Elena COLLESAN, Spilimbergo (PN)
- Dott. Luigi WEISS, Venezia
- Prof. Sergio SARTI, Udine
- M.o Francesco MAURO, Pagnacco (UD)
- M.a Licia PAOLUCCI, Chieti
- Sig.a Mira AMBROSIC, Udine
- Rag. cap. Federico BULIANI, Tarvisio (UD)
- Prof. Giovanni MANERA, Medea Lomellina (PV)
- Ing. Renzo DANELUZZI, Venezia.
- Prof. Aldo Gastone MARCHI, Udine
- Dott. Augusto TOSELLI, Venezia
- Prof. Francesco GENTILE, Padova
- Dott. Juan Bms VALLET de GOYTISOLO, Madrid
- Dott. Gian Giacomo ZUCCHI, Trieste
- Sig.a Margherita PERES, Udine
- Avv. Franco MERLIN, Padova
- Prof. Francesco Saverio PERICOLI RIDOLFINI, Roma
- Dott. Carlo RICCIO COBUCCI, Pordenone
- Dott. Franco PASCHINI, Udine
- Prof. Aldo BORDIGNON, Rossano Veneto (VI)
- Prof. Mario FURLANUT, Ponte S. Nicolò (PD)
- Dott. Mario DELLA SAVIA, Udine
- Prof. Giuseppe ZUCCHI, Tarcento (UD)
- Prof. Avv. José Maria CASTÁN, Madrid
- M.a Maria Antonia RUMIERI ved. BRUNETTIN, Pordenone
- Prof.ssa Rita CALDERINI, Milano
- Sig. Luigino BIANCUZZI, Lauzacco di Pavia di Udine
- Prof.ssa Gigliola MARTINI DE FACCIO, Udine
- Prof. Corrado CAMIZZI, Parma
- Dott. Fausto BELFIORI, Roma
- Col. A. Romano ANGELINO, Villaorba di Basiliano (UD)
- Sig. Bruno ZAVAGNO, S. Martino al Tagliamento (PN)
- Prof. Francesco ZANETTIN, Galliera Veneta (PD)
- Dott. Mario GARANO, Mogliano Veneto (TV)
- Sig.ra Annalina GALASSO in FALCOMER, Cesarolo di S. Michele al Tagliamento (VE)

- Dott. Renzo MOREALE, Cussignacco (Udine)
- Dott. Alberto LEMBO, Lonigo (Vicenza)
- Prof. Rodolfo de CHMIELEWSKY, Udine
- Ing. Nello BOER, Pordenone
- Dott. Mario COZZI, Udine
- Prof. Giuseppe GOISIS, Venezia

HANNO DETTO

O uomo, puoi fuggire da tutto ciò che vuoi, ma non dalla coscienza

sant'Agostino

Siamo facili a chiedere, ma non a ringraziare

san padre Pio da Pietrelcina

Fede! Abbiate fede! Dio è medico e medicina

san Leopoldo Mandic

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice la più grande è l'amicizia

Epicuro

A MARIA

Questo bel titolo
Convieni a Te.
O Santa Vergine
Prega per me!

Del vasto Oceano
Propizia stella
Ti veggio splendere
Sempre più bella;

Al porto guidami
Per tua mercé;
O Santa Vergine
Prega per me!

Pietosa mostrati
Con l'alma mia,
Madre dei miseri
Santa Maria.

AI LETTORI

Si vanno diffondendo tentativi di organizzare un'opposizione a scelte di Governo e, prima ancora, a insegnamenti discutibili, vale a dire molto opinabili – talvolta persino contrari alla Rivelazione e al costante magistero della Chiesa cattolica – , rispettivamente fatte e impartite da parte della Gerarchia.

Essi sono segni di sensibilità morale e di partecipazione alla vita della Chiesa. Come tali, pertanto, vanno apprezzati.

Nella storia della Chiesa sono sempre esistiti. Basterebbe ricordare le ragioni che occasionarono la convocazione del Concilio di Gerusalemme, il primo Concilio della Chiesa, allorché Paolo e Barnaba si «opposero» a Pietro e ad altri: le questioni a proposito delle quali erano sorte allora divergenze profonde riguardavano (At. 15, 23-29) l'astensione dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalle unioni illegittime; soprattutto, però, in discussione era la legittimità dell'imposizione della legge mosaica ai pagani convertiti. Si trattava di divergenze profonde le quali vennero superate grazie a un confronto franco e profondo, ispirato alla ricerca della verità e alla corretta interpretazione dell'insegnamento di Gesù: i due «partiti» erano, dunque, animati dallo stesso spirito (costruttivo) e orientati alla medesima finalità.

Nei secoli successivi la dialettica interna alla Chiesa permane a proposito di diverse, altre rilevanti questioni.

Attualmente essa è vivace, molto vivace.

Bisogna, però, distinguere. C'è, infatti, una dialettica gnostica che va respinta, perché essa stessa è un errore (che porta ad altri errori): essa, infatti, renderebbe tutto provvisorio facendo, così, della verità un'affermazione storicistica, vale a dire storicamente contingente, dal significato esclusivamente sociologico superabile con successivi convincimenti non valutati teoreticamente. È, questa, una tesi attualmente diffusa secondo la quale, per esempio, anche i Concili sarebbero «registrazioni» di momentanee ermeneutiche della Rivelazione e taluni canoni morali provvisorie scelte sociologicamente condivise.

C'è, però, anche una dialettica che impone un confronto intorno a verità immutabili, benché non conosciute esaustivamente. Essa contribuisce alla crescita della conoscenza della verità ma – lo insegnò Vincenzo di Lerino – *eodem sensu eademque sententia*. Ciò, del resto, era stato anticipato da Gesù allorché disse: «Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso non siete in condizione di portarle. Quando verrà lui, lo Spirito di verità, vi introdurrà a tutta intera la verità» (Gv. 16, 12-13).

(segue a pag. 16)

PERSEVERARE DIABOLICUM!

Lo spunto per la presente breve Nota ci viene da un'intervista rilasciata da Publio Fiori al quotidiano «La Verità» (8 maggio 2023).

Publio Fiori è stato un autorevole esponente della Democrazia cristiana, il partito considerato «cattolico», sostenuto in maniera determinante dalla Chiesa (italiana) e da Pio XII. Nell'intervista Publio Fiori sostiene due tesi, a nostro avviso, errate ma dal peso assai rilevante. Sono tesi che diversi esponenti della Democrazia cristiana sostennero costantemente e in maniera dogmatica nonostante – soprattutto la prima – non trovi conferma né negli Atti dell'Assemblea costituente della Repubblica italiana (anni 1946-1947), né nel testo costituzionale e sia «smentita» esplicitamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Ricordo, a questo proposito, un incontro, avvenuto ad Ascoli Piceno nel 1971, con l'on. Renato Tozzi Condivi, il quale letteralmente si infuriò quando gli venne presentata l'interpretazione dell'art. 2 Cost. secondo canoni non giusnaturalistici.

Veniamo alla questione.

L'on. Publio Fiori sostiene che il verbo «riconoscere» usato nell'art. 2 Cost. sta a significare che la Costituzione italiana recepirebbe il diritto naturale (classico). In altre parole la Repubblica italiana «recepirebbe» l'ordine naturale, vincolando i cittadini al suo rispetto. Publio Fiori dice ciò con altre parole: «La Costituzione – afferma egli, infatti, – parla chiaro. È una delle poche che, all'art. 2, riconosce alcuni diritti irrinunciabili». Essa tutelerebbe i valori della tradizione (come scrive il quotidiano nel sottotitolo dell'intervista) e, perciò, «non va riformata ma semplicemente applicata».

Coloro che sostengono questa tesi ignorano innanzitutto che la Repubblica italiana ha codificato la «sovranità popolare». La sovranità – sia essa del sovrano (inteso secondo la dottrina dell'Assolutismo) sia essa del popolo – postula il potere di fare quello che si vuole. Non ci sarebbe un ordine (naturale, cioè

dato da Dio) da rispettare, poiché, come sostenne Bodin, sovrano è colui che dipende unicamente dal potere della propria spada. L'unico ordine da rispettare, ove si affermi la sovranità, sarebbe quello positivo, cioè quello posto per mezzo dell'ordinamento, il quale quindi sarebbe costitutivo dell'ordine: qualsiasi insieme di norme posto dallo Stato sarebbe idoneo a creare l'ordine pubblico, subordinato al quale sarebbe anche il cosiddetto «Diritto privato». La sovranità, dunque, è ostacolo insormontabile per il riconoscimento del diritto naturale (classico). La Costituzione italiana per quanto da essa affermato all'art. 1, non consente una «lettura» giusnaturalistica del suo art. 2.

Non solo. La giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto è stata chiara. Con la Sentenza n. 98/1979, essa ha stabilito che i diritti, anche quelli definiti fondamentali (e che Publio Fiori chiama irrinunciabili), sono quelli e solamente quelli «posti» nel testo costituzionale (sia pure interpretabili a «fattispecie aperta»). Non ci sono «altri» diritti, dunque, rispetto a quelli codificati. Non è lecito andare «oltre» la Costituzione: la Legge fondamentale è considerata (coerentemente, benché assurdamente) il punto di riferimento supremo alla luce della sovranità popolare.

C'è di più. La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime diverse norme ordinarie che violano palesemente il diritto naturale classico: la legge del divorzio, quella che consente l'aborto procurato, il «riconoscimento» del «matrimonio» fra persone dello stesso sesso e via dicendo. Il che rappresenta – ma per i democristiani alla Publio Fiori la cosa sembra irrilevante – la conferma dell'ermeneutica della Costituzione offerta con la citata Sentenza n. 98/1979. Può piacere o non piacere. Non sono possibili, però, «letture» diverse. I «cattolici» eletti all'Assemblea costituente hanno contribuito – purtroppo – in maniera rilevante ad elaborare un testo della Legge fondamentale della Repubblica

italiana, che rappresenta, per loro, una contraddizione, non superabile per via ermeneutica. Lo hanno fatto con entusiasmo nel 1946-1947. Non è dato sapere per quali ragioni. Lo hanno fatto, però, precostituendo le condizioni per l'evoluzione dell'ordinamento giuridico dell'Italia repubblicana in senso «liberal-radical».

La seconda tesi sostenuta da Publio Fiori nella citata intervista (e da diversi democristiani di vecchia e di nuova leva) rappresenta la confutazione della prima tesi, sostenuta – lo si è ricordato – dallo stesso Fiori. Trattasi di una tesi condivisa e sostenuta già in sede di Assemblea costituente dai deputati eletti nelle file del partito della Democrazia cristiana. Essa è espressione coerente della teoria del personalismo contemporaneo, il quale non è accoglimento e difesa della persona classicamente intesa (vale a dire come la definì Severino Boezio). Che cosa ha detto a questo proposito Publio Fiori? Egli ha chiarito il suo pensiero con riferimento alla Legge n. 194/1978, quella che viene definita legge dell'aborto. Publio Fiori ha riproposto le tesi del personalismo contemporaneo, ormai condivise dalla maggioranza degli uomini del nostro tempo, soprattutto in Occidente. La persona avrebbe sempre diritto all'autodeterminazione assoluta. Unico limite dell'autodeterminazione sarebbe la convivenza. In altre parole la persona potrebbe fare quello che vuole, alla condizione di non interferire nella sfera degli altri (tesi – insostenibile – del liberalismo kantiano). La sfera di ognuno sarebbe determinata essenzialmente dal potere pubblico. Lo Stato, infatti, avrebbe il potere di stabilire il confine fra pubblico e privato e fra privato e privato. L'autodeterminazione individuale non dovrebbe, poi, essere causa di offesa al sentimento altrui, a qualsiasi sentimento degli altri. Cosa, in realtà, sempre impossibile. Basterebbe pensare al problema dei costumi (quando essi rappresentano un'offesa al sentimento del pudore?), alle manifestazioni di opinioni palesemente immorali generalmente «respinte» dalla

maggioranza di un determinato contesto sociale, alle prassi che un tempo erano considerate reati oltre che contrarie alla morale (per esempio, l'incesto, rivendicato e, in Germania, riconosciuto come diritto soggettivo) e via dicendo. Persino l'allevamento (o alcune forme di allevamento) degli animali può offendere il sentimento altrui. In breve, ogni desiderio e ogni opzione sarebbe da considerarsi diritto. Il diritto verrebbe identificato con la pretesa soggettiva. Tanto che Publio Fiori sostiene che «c'è il diritto di abortire ma anche il diritto alla maternità». Tutto dipenderebbe dall'opzione soggettiva. Che fare in questi come in tutti gli altri casi? L'autodeterminazione della volontà soggettiva ha portato a considerare «diritto» (soprattutto della donna) non solamente la pratica dell'aborto procurato, ma anche – la cosa vale per tutti – il rifiuto di adempiere a obblighi definiti inderogabili dalla Costituzione (Sentenza della Corte costituzionale n. 467/1991). Se il discorso venisse portato alle estreme conseguenze il personalismo contemporaneo dovrebbe comportare l'abrogazione quasi integrale dell'ordinamento giuridico. E per questo che, come è stato affermato, esso sarebbe una forma radicale di anarchia. La Democrazia cristiana ha condiviso e portato avanti questa *Weltanschauung* e Publio Fiori la ripropone acriticamente. Acriticamente la ripropongono e la sostengono anche diversi partiti e diverse persone che occupano posti rilevanti istituzionalmente: per esempio l'on. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. Eugenia Roccella, Ministro in carica, qualche Vescovo (come, per esempio, mons. Vincenzo Paglia, il quale si dichiara contrario, per esempio, al suicidio assistito ma nello stesso tempo è favorevole a una norma che lo depenalizzi, e per quel che riguarda l'aborto procurato definì la Legge n. 194/1978 «un pilastro della società»).

La confusione è grande. Il dramma preoccupante. Le conseguenze pesanti.

d. m.

LETTERE ALLA DIREZIONE

Una segnalazione e un problema

Illustre Direttore, segnalo un episodio inquietante avvenuto in Puglia (Diocesi di Bari, per la precisione nella città di Gioia del Colle). In occasione di un matrimonio, il celebrante durante l'omelia ha commentato il passo della Genesi sulla creazione dell'uomo e della donna così: «preferisco parlare di una persona da cui poi è stata creata un'altra persona».

Ora, è paradossale – per non dire altro – che, dopo decenni di martellamento su «centralità della Parola», «mensa della Parola» e via dicendo, arrivi un sacerdote a stravolgere l'interpretazione di un chiarissimo passo della Bibbia in modo tale da alludere anche ai rapporti omosessuali, che rientrerebbero nientemeno che nel piano della Creazione.

A questo punto, fanno bene i protestanti sedicenti evangelici che la Bibbia la interpretano ognuno come gli pare e si fanno le loro pseudochiese ognuna in contatto speciale con Dio. Almeno lì nessuno pretende obbedienza e ascolto per autorità spacciando poi monete false.

Se poi dalle parti di qualche seminario o Diocesi o altro si smerciano queste interpretazioni considerandole all'ultima moda, «inclusive» o magari per venire incontro a «problemi d'oggi», osservo che i problemi li ha chi diffonde queste idee e farebbe bene a risolvere tali problemi alla luce della Scrittura, anziché rovesciarli addosso al Popolo di Dio seminando sconcerto tra i fedeli trattati alla stregua di sempliciotti che vanno istruiti.

Luca Pignataro

Gli episodi inquietanti sono, purtroppo, molti. Essi vanno registrati e «letti» per capire innanzitutto le loro cause. Uno degli errori dei cattolici, forse l'errore maggiormente rilevante, è il loro «clericalismo», inteso secondo

la definizione del grande filosofo Augusto Del Noce: il clericalismo, secondo questa definizione, è la ricerca costante di un accordo con il presunto senso di marcia della storia.

La cultura cattolica, adottando questo criterio, è destinata ad andare a rimorchio delle mode. Trattasi, evidentemente, di un errore, poiché porta i cattolici a farsi pecore e a seguire spesso pastori diversi da Gesù Cristo, l'unico vero «buon Pastore».

Dimenticano – i cattolici – che la storia marcia secondo le scelte degli uomini, i quali quindi la condizionano: non è la storia a determinare le opzioni ma sono queste che orientano la storia.

Oggi è di moda una cultura antropologica assurda sotto ogni profilo. Purtroppo il Clero è stato formato secondo i suoi schemi che vengono acriticamente ripetuti e applicati in ogni settore: insegnamento, confessioni, etc.

Non dobbiamo mai disperare. Nel buio della vita – lo disse insistentemente, per esempio, san Leopoldo Mandic – la fiaccola della fede, della fede vera, e la devozione alla Madonna ci devono guidare per essere fortissimi nella speranza, nella speranza della rinascita oltre che della vita eterna.

Uno scandalo

Caro Direttore, non si tratta di fare i farisei né di scandalizzarsi per procedure innovative che, comunque, sorprendono.

Io, cattolico, non riesco nemmeno a immaginare che il Vicario di Cristo abbia bisogno per insegnare il Vangelo e confermare i confratelli nella Fede, di consultare personaggi (e, per giunta, di rendere pubblica questa sua decisione) che per pensiero e per vita hanno scelto di essere non solamente

(segue a pag.16)

Riflessioni introduttive a una questione attuale

SULL'UTERO IN AFFITTO*

di Danilo Castellano

Premessa

L'ampliamento e l'approfondimento delle conoscenze favoriscono il dominio della natura. Il dominio, però, non deve essere usato a capriccio, vale a dire secondo il desiderio, qualsiasi desiderio, degli uomini. Anche il desiderio ha fini e regole dettate dalla natura delle «cose»; fini e regole che l'uomo è chiamato a rispettare. Non tutti i desideri, inoltre, sono realizzabili e anche quelli realizzabili devono essere realizzati nel rispetto dell'ordine morale e giuridico. L'ordine morale, infatti, è un ordine «naturale», il quale è il criterio oggettivo che deve guidare anche l'applicazione della scienza e l'uso della tecnica. L'ordine giuridico, il quale non nasce dalle norme (positive) ma è loro condizione, è l'ordine determinato dal diritto inteso, a sua volta, per quello che esso è, cioè come prodotto della giustizia.

Questa considerazione vale per tutti gli uomini e per tutte le loro libere scelte. Essa, quindi, vale anche per la questione – attualmente molto dibattuta – dell'utero in affitto.

Qualche precisazioni preliminare

A questo proposito è bene premettere, sia pure molto brevemente, alcune precisazioni. L'espressione *utero in affitto* è oggi usata come sinonimo di *gestazione per altri*, accompagnata e caratterizzata da profitto oltre che da un rimborso spese: una donna acconsente e si impegna dietro compenso a farsi impiantare un ovulo fecondato e a portare a termine la gravidanza per conto di altri, nonché a rinunciare a ogni diritto sul bambino che sarà partorito.

L'utero in affitto, quindi, è una forma di procreazione medicalmente assistita (ancorché molto particolare) e differisce da ogni altra forma

di gestazione surrogata, perché prevede, fra l'altro, compenso e rimborso spese. Non è, pertanto, una gestazione «altruistica» come viene chiamata e definita da qualche ordinamento che stabilisce anche i requisiti della sua legalità, in positivo e in negativo. Per esempio, il Regno Unito ha codificato a questo proposito alcune regole (cfr. *Surrogacy Arrangements Act* del 1985, successivamente più volte modificato), le quali mascherano la vera natura della gestazione per altri¹. L'ordinamento inglese, infatti, stabilisce che coloro i quali vogliono diventare genitori del bambino nato con la pratica dell'utero in affitto devono fare domanda di adozione dello stesso (il che è già riconoscimento dell'impossibilità della gestazione vera e propria per altri). I requisiti per la domanda di adozione sono tassativamente stabiliti: a) possono presentare istanza di adozione tutti, vale a dire i coniugi uniti in matrimonio con rito religioso e con rito civile, coloro che hanno costituito legalmente un'unione civile, i conviventi *more uxorio*, i conviventi dello stesso sesso e anche i «singles»; b) la gravidanza non deve essere stata conseguenza di un rapporto sessuale; c) il bambino deve vivere con i genitori che ne fanno richiesta fin dalla sua nascita (il che è una contraddizione in presenza della domanda di adozione²); d) nel momento in cui viene formulata l'istanza di adozione almeno uno dei due coniugi o uno dei richiedenti o il «single» deve essere domiciliato nel Regno Unito; e) i richiedenti (o il richiedente) devono avere almeno una connessione genetica parziale

1 Nell'ordinamento giuridico del Regno Unito sono vigenti diverse norme regolatrici della PMA (e dell'utero in affitto). Fra queste va ricordato l'*Human Fertilisation and Embryology Act* del 1990, integrato dal successivo *Human Fertilisation and Embryology Act* del 2003.

2 Questa condizione sarebbe assolutamente inutile se venisse letta – questa interpretazione, però, a noi pare assurda e radicalmente contraddittoria – come convivenza con i genitori «naturali».

con il bambino; f) la richiesta deve essere avanzata entro i sei mesi dalla nascita del bambino; g) la gestante non è chiamata a dare il suo consenso (la sua chiamata, infatti, rappresenterebbe una violazione del contratto) e, comunque, non lo deve dare prima che siano trascorse almeno sei settimane dalla nascita (altra contraddizione rispetto alla regola secondo la quale il consenso della gestante e madre surrogata non è richiesto); h) si deve dimostrare che non c'è stato profitto (è ammesso, però, il rimborso delle spese del processo gestionale, il quale profitto vero e proprio non è).

Tutto ciò è previsto, richiesto e stabilito per la gravidanza surrogata, definita «altruistica». Non mancano – la cosa emerge *ictu oculi* anche da una superficiale lettura del *Surrogacy Arrangements Act* citato – contraddizioni (oltre a quelle già rilevate). Per esempio l'adozione richiede che il bambino nato per il quale si chiede l'adozione non sia figlio né legittimo né naturale del richiedente l'adozione: trattasi di una condizione assolutamente formalistica, poiché la fecondazione dell'ovulo trapiantato avviene con gamete di colui che la norma richiede abbia «connessione genetica» con il bambino adottato (la quale – è vero – può essere rilevata anche con solo riferimento alla madre adottiva); alla gestante surrogata vengono imposti doveri verso il bambino da essa partorito, sia pure limitati nel tempo, negandole simultaneamente ogni diritto sullo stesso.

Sono, queste, contraddizioni inevitabili una volta che si è preteso di stabilire un ordine legale sostitutivo di quello naturale. Si deve osservare, però, a questo proposito che le norme positive sono determinazione delle leggi «naturali». Esse, quindi, fanno seguito all'ordine naturale. Attribuire alle norme positive il potere di distruggere la realtà e di crearne una nuova è, propriamente parlando,

do, delirio. Esso fu esplicitamente teorizzato dal Portalis ma viene applicato da diversi legislatori contemporanei. Si pensi, per esempio, al cosiddetto *bail in*, imposto da Direttive europee (si veda, a questo proposito, la Direttiva europea 2014/59/UE) e recepito da diversi ordinamenti di Stati afferenti all'Unione Europea; in Italia esso è stato recepito con i Decreti legislativi n. 385/1993, n. 58/1998 e n. 180/2015.

Alcune domande

L'utero in affitto è questione morale e giuridica ad un tempo. Sotto il profilo morale essa pone interrogativi cui è necessario rispondere prima di praticare o di regolamentare l'utero in affitto.

Innanzitutto va osservato che non esiste un «diritto al figlio». Meglio: il «diritto al figlio», sotto un certo profilo, esiste per le coppie che hanno contratto regolare e valido matrimonio. La finalità principale del matrimonio, infatti, è la procreazione. Nessun potere, pertanto, è legittimato a impedire il conseguimento del fine naturale del matrimonio. Né può legittimamente stabilire il numero delle (e, quindi, generalmente limitare le) nascite (come pretendono e impongono alcuni contemporanei regimi «politici», per esempio la Cina). Nemmeno la coppia regolarmente sposata, però, ha «diritto al figlio» concepito in qualsiasi modo: il desiderio, anche quello più «naturale», non è, infatti, sempre e necessariamente un diritto.

Il «diritto al figlio» non è un diritto soggettivo rivendicabile da chiunque. Non può essere rivendicato da coppie non sposate anche se, di fatto, queste possono decidere di procreare: nessuno dei conviventi, però, può pretendere che l'altro convivente consideri un dovere morale la procreazione. Non può essere rivendicato il «diritto al figlio» da parte dei conviventi dello stesso sesso, perché la loro convivenza non offre le condizioni «naturali» necessarie innanzitutto alla procreazione in sé e, poi, indispensabili per una crescita equilibrata del minore sotto ogni

profilo: morale, psicologico, etc. Ancor meno può essere rivendicato dai «singles», poiché il bambino necessita della presenza, della guida, del costante aiuto e del sostegno dei genitori, dei genitori «naturali» (di un uomo e di una donna, per intenderci), non di quelli artificialmente definiti «genitore 1» e «genitore 2» o, peggio ancora, genericamente come genitori che in realtà tali non sono. Il «diritto al figlio» non può essere invocato dall'incapace interdetto, poiché esso non può adempiere alle obbligazioni richieste a un padre o a una madre: ciò a sua tutela e soprattutto a tutela dei diritti del nascituro e del figlio minore.

Queste schematiche osservazioni pongono interrogativi «pesanti», ai quali sono chiamati a rispondere le singole persone e coloro che sono nella condizione/stato di orientare sul piano etico gli incerti, i dubbiosi, gli incapaci di penetrare (e, quindi di risolvere) le questioni morali essenziali. Soprattutto è chiamato a rispondere a questi quesiti il legislatore, il quale deve essere consapevole che le ideologie (che sono in sé e per sé un errore teoretico) non possono e non devono trovare applicazione per mezzo dell'ordinamento giuridico statale positivo, poiché all'errore teoretico verrebbe aggiunto un errore pratico.

Anche per quel che attiene alla procreazione la natura va eventualmente aiutata. Essa non può (e non deve) essere sostituita. La fecondazione artificiale non è moralmente legittima, sia essa omologa o eterologa³. Il matrimonio postula la collaborazione procreativa fra coniugi. Ci possono essere, com'è noto, cause di nullità anche per ragioni «fisiologiche» (per esempio l'impotenza «coeundi» anteriore al matrimonio

o perpetua come riconosciuto dal Diritto canonico, o la mancata consumazione del matrimonio come stabilito dall'ordinamento giuridico italiano, anche con la Legge n. 898/1970 che disciplina il divorzio). La nullità, però è dichiarazione della non esistenza del matrimonio, il cui fine nei casi citati ad esempio non può essere oggettivamente conseguito. Ancora una volta viene così evidenziato che l'ordine naturale è regola per l'ordine positivo, vale a dire per l'ordine «posto». Si può dire di più. La stessa fecondazione artificiale, infatti, viene praticata seguendo, in parte, l'ordine della natura. Per conseguire lo scopo, infatti, serve il «materiale biologico» maschile e femminile. Non solo. La stessa diagnosi di infertilità postula un ordine solamente con riferimento al quale è possibile la rilevazione di difetti genetici, di disturbi ormonali, di alterazione dei parametri seminali e via dicendo. Anche a questo proposito, quindi, è l'ordine della natura (la salute) condizione per il rilevamento di un disordine (la malattia). L'osservazione ha rilievo fisiologico. Si potrebbe dire la stessa cosa, però, considerando il piano morale: ci sono regole che riguardano l'agire umano, le quali non sono solamente di costume. Non si tratta di semplici regole condivise (Habermas), ma di regole intrinseche all'atto umano. La morale, perciò, non è un'opzione né soggettiva né collettiva. Essa è scienza degli atti umani, della prassi posta in essere liberamente e responsabilmente dai soggetti, del bene e del male. Il relativismo contemporaneo riduce la morale a opzione ingiustificata e, in ultima analisi, ingiustificabile, anche se effettiva., Il nichilismo che ne consegue identifica, poi, coerentemente la morale con scelte comportamentali indifferenti, legittimate dalla «libertà negativa» ovvero dall'autodeterminazione del volere soggettivo⁴ non irreggimentato in regole, considerate soffocatrici dello spirito.

(segue a pag.12)

³ La fecondazione artificiale omologa consiste nella fecondazione dell'ovulo con gamete del marito. Essa, pertanto, è caratterizzata dall'inserimento del gamete nell'utero della futura gestante oppure dall'inserimento nell'utero della medesima futura gestante di un embrione ottenuto con elementi appartenenti alla coppia. L'eterologa, invece, necessita del ricorso a gamete di donatore «esterno» alla coppia. Il ricorso alla fecondazione eterologa era vietato dall'art. 4 Legge n. 40/2004. La Corte costituzionale, come si dirà a breve nel testo, ha rimosso tale divieto.

⁴ Per la questione si rinvia a R. DI MARCO, *Autodeterminazione e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

(segue da pag. 11)

Sotto il profilo giuridico la questione dell'utero in affitto pone diversi problemi.

Innanzitutto si deve osservare che il soggetto capace di agire non gode di un'assoluta libertà di disporre di sé come vuole. Soprattutto non ha la facoltà di disporre del proprio corpo quando le sue disposizioni, ove applicate, cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 5 CC). Quindi, l'ordinamento giuridico italiano vigente non consente l'assoluta autodeterminazione della volontà della persona. Non solo in base al Codice civile in vigore ma anche sulla base di altre disposizioni normative (si veda, ad esempio, il D. P. R. n. 211/2003 in materia di sperimentazione farmacologica e clinica). La cosa che, a questo proposito, va sottolineata è data dal fatto che il Codice civile è anteriore alla Costituzione, il D. P. R. n. 211/2003 è posteriore. L'annotazione è opportuna perché la Corte costituzionale italiana ha ritenuto, applicando la sua costante (fino al 2023) giurisprudenza di gradualmente demolire la Legge n. 40/2004, approvata per regolamentare la procreazione medicalmente assistita. Basterà richiamare per provare l'affermazione tre sue Sentenze: la n. 162/2014, la n. 96/2015 e la n. 229/2015. Con la prima viene dichiarata l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita; con la seconda la Corte costituzionale dichiara illegittima l'esclusione della possibilità di ricorrere alla PMA da parte delle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili; con la terza dichiara costituzionalmente illegittima la previsione di reato relativa alla condotta di selezione degli embrioni. La Corte costituzionale ha sentenziato anche circa altre disposizioni della Legge n. 40/2004. La Legge n. 40/2004 ne è uscita radicalmente diversa nella sua *ratio* e nelle sue singole disposizioni rispetto al testo approvato dal Parlamento. Sul punto sarà opportuno ritornare.

C'è un secondo aspetto giuridi-

co da considerare. Esso riguarda la validità del contratto di utero in affitto. Alla luce dell'appena richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale (valida, com'è noto, *erga omnes*) si dovrebbe ritenere che il contratto di affitto del proprio utero sia valido. La Corte costituzionale, infatti, dichiarando l'illegittimità costituzionale di norme o di parti di disposizioni della Legge n. 40/2004, sembra essersi (almeno implicitamente) pronunciata per la legittimità del contratto di utero in affitto. Il Codice civile, al contrario, sembra disporre diversamente. Il suo articolo 1346, fra gli altri requisiti che rendono valido il contratto, stabilisce che l'oggetto del contratto medesimo debba essere lecito. L'art. 1345 CC definisce «illecito» il contratto quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. L'art. 1418 elenca, poi, a sua volta le cause di nullità del contratto che, alla luce delle disposizioni degli artt. 1343 e 1420, sarebbe da considerarsi nullo ove si ravvisasse la sua contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume. Il contratto di utero in affitto, dopo le citate pronunce della Corte costituzionale, non può essere ritenuto contrario all'ordine pubblico né può ritenersi concluso in violazione della legge dopo la dichiarata incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa stabilito dall'art. 4, c. 3, della Legge n. 40/2004. L'ordine pubblico vigente che il legislatore del 1942 considerava dipendente (in gran parte) dall'ordine etico, non è l'ordine conforme alla natura delle «cose». Esso, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, è identificato con l'ordine legale positivo. C'è di più. L'ordine legale positivo riconosce alla persona il diritto all'autodeterminazione assoluta della sua volontà. Quindi, difficilmente può ravvisarsi nel contratto di utero in affitto una sua violazione; al contrario, sarebbe da considerarsi una violazione dell'ordine legale il misconoscimento della possibilità di autodeterminazione assoluta della volontà del soggetto.

Resta, però, aperta la questione relativa al buon costume. Espressione, questa, molto generica, la quale ha riferimento prevalentemente sociologico; non filosofico, quindi. Secondo alcuni sarebbe clausola di flessibilità contrapposta al rigore delle norme imperative. Quello che si deve definire innanzitutto è se il contratto di utero in affitto è immorale non solamente per i suoi aspetti esteriori ma soprattutto per le sue premesse e per le implicazioni che esso comporta. Andrebbe, poi, stabilito se esso fa sorgere obbligazioni contrattuali vere e proprie o se, invece, è mera occasione di un impegno e nulla più. Inoltre, andrebbe attentamente considerato se esso è fonte di obbligazioni di fare e di risultato oppure se esso regola accordi intersoggettivi lasciati nella loro esecuzione alle decisioni di una parte contrattuale. Si potrebbe, in questo caso, provocatoriamente dire che si tratta di un contratto/non contratto. Le conseguenze che ne deriverebbero, impostando i rapporti nel modo appena ipotizzato, sarebbero diverse e potenzialmente gravi: la gestante surrogata sarebbe tenuta alle cure del feto nel caso si presentasse la necessità? Potrebbe essa decidere di procurare l'aborto? Potrebbe cambiare parere e decidere diversamente rispetto agli accordi presi?

Il buon costume contemplato anche dall'art. 21 Cost. (sia pure con riferimento alle pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e altre manifestazioni) è nozione che ha consentito definizioni molto differenti e che, alla luce del cosiddetto principio di autodeterminazione assoluta della volontà della persona, è un ostacolo per la definizione di «pubblica moralità». Alla luce delle più recenti interpretazioni della Costituzione sembra difficile, per esempio, considerare ad esso contrario un accordo (contratto?) di prestazioni sessuali qualora esse siano eseguite in ambienti riservati, cioè né pubblici né aperti al pubblico. La Corte costituzionale si è trovata di fronte a queste e ad analoghe questioni e si è impegnata nel tentativo di elaborare una defi-

nizione di «buon costume», la quale consentisse la conciliazione fra libertà individuale assoluta (tesi del liberalismo radicale), la convivenza come teorizzata da Kant e le norme costituzionali ed ordinarie relative al buon costume in vigore (cfr., per esempio, Sentenza n. 368/1992). A parer nostro il tentativo è fallito. Non solamente perché si è affermata una prassi vieppiù liberalradicale ma anche perché la legislazione, sia pure fra contraddizioni, ha seguito una strada sempre più aperta a un percorso al termine del quale la nozione di buon costume non trova possibilità di esistenza.

Anche a proposito dell'utero in affitto e, più in generale, della PMA, nonché a proposito di procreazione in generale, si deve registrare l'affermazione di condotte ritenute legittime, praticate diffusamente, ma sostanzialmente contrarie all'ordine etico, all'ordine etico individuato come «naturale».

Una precisazione dirimente

È opportuna, a questo punto, una distinzione al fine di evitare di fare di ogni erba un fascio. Ci sono prestazioni contrattuali che richiedono l'uso del corpo o di parti del corpo. Si pensi, per esempio, a quello che un tempo era il contratto di balia o, ancora, a taluni contratti di lavoro subordinato a proposito dei quali (soprattutto in dottrina) si discute circa la loro legittimità. Non c'è dubbio che molte (quasi tutte, in realtà) prestazioni contrattuali di lavoro subordinato implicano l'uso del corpo (si pensi, per esempio, ai camerieri, alle domestiche, agli infermieri, agli autisti, agli artigiani e via dicendo). Ciò che viene fatto con l'uso del corpo, non è tuttavia affitto del corpo, come richiesto invece dal contratto di utero in affitto. La dignità ontica della persona non consente la riduzione in schiavitù. Nemmeno la riduzione in schiavitù temporanea e nemmeno se fatta volontariamente (per contratto). Il contratto di schiavitù, infatti, è una *contradictio in adiecto* anche quando si cerca di le-

gittarlo invocando il diritto all'autodeterminazione assoluta della volontà individuale (è, questa, una delle contraddizioni del liberalismo anche se taluni liberali – Kant, per esempio, – hanno affermato che l'uomo mai deve vendere le sue membra, neanche se ricevesse in cambio cifre di denaro enormi⁵).

Il contratto di utero in affitto richiede necessariamente, da una parte, la rinuncia a diritti e, dall'altra, il loro misconoscimento. Per quel che riguarda la «rinuncia» si è già accennato a talune condizioni imposte alla madre surrogata. Per quel che riguarda, invece, il misconoscimento di diritti va considerato che le norme positive prevedono generalmente quanto meno un «oscuramento» dell'identità della persona frutto della PMA: è stato giustamente osservato – lo ha fatto, per esempio, un noto psichiatra (Paolo Crepet)⁶ – che «mai prima di oggi nella storia dell'umanità si è rischiato di venire al mondo senza sapere da chi». L'utero in affitto (e altre pratiche manipolatrici della nascita), infatti, «rubano – dice ancora Crepet – alla persona [...] la sua stessa identità», anche se un'incerta giurisprudenza ha cercato e cerca di aprire varchi a questo proposito⁷, bilanciando i diritti soggettivi della madre che vuole rimanere anonima con quelli del figlio che chiede di conoscere la propria identità biologica. Non solo. Si è già accennato al fatto del mancato adempimento (perché impossibile) di obbligazioni naturali che la procreazione comporta e che la PMA oggettivamente impedisce. Il mancato adempimento è di grave pregiudizio per il nato, per la sua formazione e, persino, per il suo *status* giuridico che, nel caso di utero in affitto, è dettato dalla non-realtà: è impossibile, infatti, fare della madre non biologica il padre o anche la madre «naturale» come è impossibile la costruzione assoluta-

mente convenzionale della famiglia, vale a dire dell'«ambiente» naturale deputato – lo osservò già Aristotele – alla soddisfazione (in senso nobile e largo) dei bisogni del quotidiano.

Due parole conclusive

Sulla questione, al fine di approfondire i temi accennati e di completare l'orizzonte etico-giuridico che li contiene, è necessario tornare.

Si possono fare, tuttavia, sin d'ora due considerazioni conclusive con riferimento alla questione dell'utero in affitto. 1) Essa non può e non deve essere considerata né alla luce delle ideologie né alla luce di posizioni «religiose». Va affrontata, piuttosto, in termini autenticamente filosofici al fine di offrirle un vero punto archimedeeo

valido per tutti. Le norme, infatti, devono regolamentare gli atti umani che hanno rilievo giuridico sulla base dell'ordine naturale (classico). 2) A questa considerazione si deve aggiungere che, per quel che attiene alle questioni biogiuridiche, è necessario andare oltre l'ordine positivo, quello posto con gli ordinamenti degli Stati, sia perché lo impone la realtà (ontica) sia perché il retaggio della concezione romanistica del soggetto non regge più alla luce degli sviluppi della conoscenza e dei problemi posti dalla vita sin dal suo inizio. Essa, infatti, è attualmente insufficiente per rispondere alla domanda di legittimità della sua (dell'ordine positivo) posizione sia perché non è attualmente sostenibile che la persona pone problemi giuridici solamente dopo la nascita. In altre parole è necessario chiarire affermazioni come quelle riproposte anche in anni recenti, per esempio, da Guido Alpa, secondo le quali «il diritto comincia con la vita visibile»⁸.

8 Cfr. G. ALPA, *Lo statuto dell'embrione tra libertà, responsabilità, divieti*, in *La fecondazione assistita*, Milano, RCS Quotidiani s.p.a., 2005, p. 147.

* Riteniamo opportuno, considerata la crescente attualità della questione, riprendere la presente Nota, apparsa nella rivista *on line* «Filodiritto» di Bologna.

5 Cfr. I. KANT, *Lezioni di etica*, Roma-Bari, Laterza, 1971, p. 143.

6 Cfr. «Il Gazzettino», Venezia, 21 giugno 2023.

7 Si vedano, per esempio, le Sentenze della Corte costituzionale n. 278/2013 e della Corte di cassazione n. 22497/2021, nonché della medesima Corte di cassazione S.U. n. 1946/2017.

LO SCAFFALE DI «INSTAURARE»

P. BAGLIONI, *Leopoldo Mandic*, Milano, Edizioni Ares, 2023.


Scritto con stile giornalistico piano, il libro presenta la figura di Leopoldo Mandic (1866-1942), il cappuccino originario della Dalmazia, vissuto prevalentemente a Padova. Nel convento dei Padri cappuccini di piazza santa Croce a Padova, riposano le sue spoglie mortali. Nello stesso convento si può visitare la cella-confessionale (rimasta miracolosamente intatta, come aveva profetizzato padre Leopoldo Mandic, durante il bombardamento del 14 maggio 1944, che distrusse chiesa e convento) ove egli nell'afa estiva e nel gelo dell'inverno trascorreva molte ore del giorno, accogliendo i penitenti desiderosi di una riconciliazione con Dio.

Pio, obbediente, disciplinato, era devotissimo della «Parona Benedeta», ovvero della Madonna (sulla quale si era proposto di scrivere un libro – mai realizzato – per dimostrare la sua opera di Corredentrice).

Dal libro della Baglioni esce una figura di padre Leopoldo Mandic spiritualmente affascinante. L'Autrice si sofferma su molti aneddoti e sui miracoli (attribuiti o riconosciuti) ottenuti per intercessione dell'umile cappuccino, il quale aveva un'altissima concezione della dignità e dell'autorità sacerdotale (tanto che definì i sacerdoti

«legati di Dio» e raccomandò loro un comportamento dignitoso e decoroso: «Portare l'abito sacerdotale con dignità – diceva – è già un apostolato»).

La lettura del libro è veramente edificante.



Gabriel Garcia Moreno, El Estadista y el Hombre. Reflexiones en el bicentenario de su nacimiento, a cura di Miguel Ayuso Torres e Alvaro R. Mejía Salazar, Madrid, Dykinson, 2023.

Trattasi di due volumi di complessive 780 pagine, dedicati alla figura, al pensiero e all'opera di

Gabriel Garcia Moreno (1821-1875), splendida figura di cattolico che operò con coraggio e determinazione nel suo Paese (l'Ecuador), avversato duramente dalla Massoneria.

I volumi sono stati curati da Miguel Ayuso Torres e da Alvaro R. Mejía Salazar. Sono usciti in occasione del bicentenario della nascita del martire cattolico, assassinato il 6 agosto 1875 per la sua Fede e le sue idee. Vi hanno collaborato 34 studiosi di diversi Paesi.

Gabriel Garcia Moreno concepì la politica come azione finalizzata all'instaurazione della regalità di Gesù Cristo. Promosse riforme sociali radicali, ispirate alla giu-


stizia e al suo tempo altamente innovative. Combatté gli errori delle dottrine liberali nell'intento di affermare un concetto di libertà degna dell'uomo. Fu per due volte Presidente dell'Ecuador, sostenuto dal suo popolo contro le lobby di importazione straniera, soprattutto francese. Intraprese un'opera di rinnovamento sociale dell'Ecuador che portò a risultati concreti sia a livello istituzionale sia a livello popolare.

La lettura dei due volumi consente di conoscere nei dettagli la vita, l'opera, il pensiero e l'impatto dell'impegno di Gabriel Garcia Moreno (volume I), nonché la lotta tra tradizione e rivoluzione che si sviluppò nel continente ispanoamericano, soprattutto negli anni in cui lo statista cattolico ecuadoriano visse e operò (volume II).

La lettura dei due volumi è molto interessante ed arricchente. La si raccomanda in modo particolare a tutti coloro che intendono approfondire talune questioni storiche nodali e alcune questioni morali e politiche di un periodo storico travagliato; questioni che sono attualmente ignorate soprattutto dalla cultura cattolica sempre più incline a descrivere e a valutare i fatti con canoni interpretativi che le sono estranei.

Experiencia, doctrinas políticas y derecho público. La lectura histórico-filosófica de Juan Fernando Segovia, a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Marcial Pons, 2023.


Juan Fernando Segovia è una figura di pensatore contemporaneo, che emerge per originalità, serietà ed equilibrio nel contesto dell'attuale



cultura argentina. È argentino, ma non è nazionalista; è argentino ma non è peronista; è cattolico ma non è clericale. Juan Fernando Segovia è uno storico, ma è consapevole che per «leggere» la storia sono necessari criteri teoretici: non è possibile, infatti, descrivere senza una previa comprensione teoretica dei fatti. Già da questo emerge che Juan Ferrnado Segovia, ricercatore del CO-NICET e professore all'Università nazionale de Cuyo e nell'Università di Mendoza, è originale sia per quel che riguarda il metodo sia per quel che attiene ai risultati delle sue ricerche.

In occasione del suo pensionamento un gruppo di estimatori ed amici ha voluto dedicargli un volume di Studi in onore: Danilo Castellano, Bernard Dumont, Ricardo Dip, Luis Maria de Ruschi, Miguel Ayuso, Rudi Di Marco, Miguel de Lezica, Julio Alvear, José Luls Widow, Horacio M. Sánchez de Loira, Gonzalo Segovia hanno illustrato i nodi tematici del suo pensiero e della sua opera. A dir la verità la produzione di Juan Fernando Segovia è molto più vasta. Il volume, però, raccoglie e sintetizza molto bene il lavoro metodologicamente rigoroso e dallo sguardo molto ampio dell'Autore.

Non si tratta di una silloge di saggi elogiativi, ma di contributi critici che contribuiscono all'approfondimento di temi e problemi che Juan Fernando Segovia ha trattato da vero maestro.



DUE PAROLE INTRODUTTIVE AL «POPULISMO»

Al Lettore non è certamente sfuggito che fra i LIBRI RICEVUTI ce n'è uno dedicato al populismo. Il populismo è una questione di attualità. Soprattutto nel campo politico. Non solo, però, nel campo politico. Il populismo è la ricerca di facili soluzioni a problemi reali e complessi. Per lo più esso si basa su ideologie indebolite, spesso condivise per emotività.

Il populismo nasconde il nichilismo anche quando esso (forse, soprattutto quando esso) usa categorie (popolo, identità, nazione, etnia, etc.) che non abbracciano l'essenza delle cose, vanificata – l'essenza – a priori da una dichiarata impossibilità di raggiungerla o definita come inesistente.

Il populismo è entrato anche nella Chiesa. Non solamente attraverso la porta del «popolo di Dio» (categoria non nuova ma enfatizzata e talvolta abusata dopo il Concilio Vaticano II), ma anche (forse soprattutto) attraverso categorie come quelle degli «ultimi», dei «diseredati» sociali, dei «poveri» cui – si dice – spetta di diritto il paradiso per la loro sola condizione sociale (a prescindere, quindi, dalle loro scelte e dalle loro azioni).

C'è anche chi – in particolare all'interno della Chiesa – richiama alla necessità di usare correttamente la nozione di «popolo». Il popolo, infatti, ha sempre presentato difficoltà per quel che riguarda la sua definizione. Innanzitutto sul piano filosofico e su quello giuridico. Si pensi, per esempio, ad Autori come Cicerone o a giuristi come Ubaldo degli Ubaldi. Si pensi, ancora per esempio, alla sua precomprensione come classe sociale (in taluni anni identificata con quella proletaria). Si pensi, inoltre, agli equivoci

che racchiude la cosiddetta sovranità popolare che non è del popolo (organicamente inteso), non è di una classe sociale ma è del corpo elettorale che già esclude molti che fanno parte del popolo. Nell'effettività, poi, non è nemmeno del corpo elettorale, poiché la parte del corpo elettorale che «conta» è quella che partecipa alle elezioni e soprattutto quella che si riconosce e si identifica con la maggioranza, cioè con quella parte del corpo elettorale che veramente decide.

Non solo. Il popolo non è la moltitudine. Pio XII usò, a questo proposito, una distinzione chiara: il popolo non è la massa. Già al tempo di Gesù, per esempio, era chiara la distinzione fra popolo e moltitudine: volendo Pilato accontentare la folla ovvero dare soddisfazione alla moltitudine (Mc. 15, 15) – dice il Vangelo – condannò a morte un innocente, riconosciuto tale.

Come si vede anche da questo elenco (incompleto) di problemi, il popolo è questione complessa. Pertanto ad esso non è opportuno rifarsi se non dopo aver chiarito il nucleo della questione.

Anche l'appello alla «teologia del popolo» postula questa necessità e questo chiarimento.

Va, inoltre, segnalato che non è sufficiente chiarire a parole il tema. Spesso, infatti, le parole lasciano il tempo che trovano. La prassi è quasi sempre rivelatrice del pensiero: essa rende evidente ciò in cui uno crede. Perciò non basta ammonire a fare buon uso del concetto di popolo: bisogna dimostrare con i fatti di condividere e di rispettarne il concetto che è (almeno dovrebbe) essere regolativo della prassi. Pare che ciò non avvenga nemmeno da parte di chi richiama

(segue a pag.16)

(segue da pag. 2)

considerare una questione, grave e attuale, sotto taluni aspetti drammatica.

Il problema è rappresentato, però, innanzitutto da come si intende operare: si tratta di intraprendere un nuovo cammino oppure si considera opportuno continuare sulla strada intrapresa? L'ascolto, caratteristica della Chiesa sinodale, è premessa per capire e per avviare un dialogo di evangelizzazione, una formazione autenticamente cristiana, oppure rappresenta una presa d'atto, una «registrazione» sociologica, che induce ad adeguarsi passivamente alla nuova situazione nella speranza (che, probabilmente, è un'illusione) di aver risposto così alle finalità della Chiesa?

Non basta a tal fine un cammino comune. Importante è stabilire la meta, la quale dà significato allo stesso cammino fatto insieme e che richiede, comunque, rispetto delle personali esperienze. L'unità, infatti, non è necessariamente uniformità. La pluralità è sempre stata una ricchezza della Chiesa. Pluralità, però, non significa pluralismo, anarchia, relativismo. La Chiesa attuale ha bisogno innanzitutto di un'autorità amorevole (l'autorità non è autoritarismo); ha bisogno di una guida sicura che non ceda ai luoghi comuni (pari opportunità, ritenuta discriminazione di genere e via dicendo) e non si appelli a ciò che non la può né legittimare né giustificare (per esempio, al populismo, molto più diffuso di quanto sembri, o a presunte istanze di democrazia interna). L'autorità (con una parola attualmente abusata) è servizio e il servizio può essere tale solo se illuminato dalla verità e guidato dall'ordine naturale delle «cose». Altre concezioni e altri percorsi sono causa di delusione e spesso di rovina.

Su questo Sinodo, sulle sue finalità, sulla sua metodologia, è opportuno tornare al fine di considerare le molte e diverse questioni poste dal suo *Instrumentum laboris*. Non solo. Sarà bene considerare che la Chiesa deve certamente essere attenta

ai cambiamenti, ma deve fare attenzione a non subordinarsi, a non lasciarsi guidare da essi: perderebbe la funzione di guida. Ciò sarebbe un dramma per l'umanità che della verità ha bisogno come i polmoni hanno bisogno dell'aria.

(segue da pag. 9)

lontani dalla Chiesa ma si sono costantemente (almeno finora) dichiarati ed hanno operato contro di essa.

Mi riferisco al «caso Casarin», «invitato da papa Francesco come testimone di vita e di opere di bene – come scrive un giornalista in data 9 giugno 2023, non è dato sapere se ironicamente o meno – al Sinodo globale, l'assemblea consultiva convocata in ottobre per affrontare il presente e il futuro della Chiesa».

A me basta l'insegnamento e l'esempio di Gesù Cristo, che non riesco nemmeno lontanamente a imitare.

Il mio cuore si fa triste di fronte a scelte non solamente molto opinabili ma doverosamente censurabili degli attuali vertici della Chiesa (cattolica).

Oswaldo Picco

(segue da pag. 15)

alla sua corretta comprensione e a una conseguente corretta applicazione.

Il populismo è particolarmente diffuso nei Paesi ispanoamericani. Esso ha avuto rapida diffusione anche in Europa. Si è diffuso anche all'interno della Chiesa cattolica sempre più incline a rinunciare al ruolo di guida di pensiero e di vita.

Sulla questione il discorso sarà ripreso anche perché si ha l'impressione che sia in atto un tentativo di doppia «lettura» che, in ultima analisi, è disorientante.

(segue da pag. 7)

C'è, inoltre, una dialettica superficiale, falsa, la quale porta a un dogmatismo fideistico: essa, in ultima istanza, respinge ogni domanda ed è di ostacolo all'approfondimento dei contenuti della Fede. Questa dialettica porta facilmente al conservatorismo ottuso, a ritenere che ciò che è effettivo sia la verità in sé e per sé. È un errore diffuso nella cristianità contemporanea. Questa posizione porta a opposizioni preconcepite, a ritenere che ogni innovazione sia un errore, al tentativo di imbalsamare la conoscenza, a fare dell'identità sociologica l'identità ontologica.

È necessario cercare di evitare di fare della Tradizione (che è viva) qualcosa di morto.

Significa ciò aprire le porte all'accoglimento incondizionato di tutto? No. San Paolo ci insegna che va esaminato tutto (quindi apertura massima), ma che va ritenuto solamente ciò che è buono (I Ts. 5, 21). È necessario discernimento, discernimento attento, critico, intelligente. Quello che va evitato, però, è l'organizzazione di un'opposizione fine a se stessa, una specie di partito il cui fine è l'opposizione in sé e per sé. Va combattuto decisamente l'errore, sulla base, però, della verità e per l'affermazione della verità, la quale va cercata con riferimento alla Rivelazione e all'ordine naturale della «cose», di cui tutti siamo (e dobbiamo rimanere) umili servitori.

Instaurare**INSTAURARE****omnia in Christo**periodico cattolico culturale religioso e civile
fondato nel 1972**Comitato scientifico**Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,
(+) Cornelio FabroPietro Giuseppe Grasso, Félix Adolfo Lamas,
(+) Francesco Saverio Pericoli
Ridolfini, Wolfgang Waldstein, (+) Paolo Zolli**Direttore:** Danilo Castellano**Responsabile:** Marco Attilio Calistri
Direzione, redazione, amministrazione
presso EditoreRecapito postale:
Casella postale n. 27 Udine Centro
I - 33100 Udine (Italia)E-mail: instaurare@instaurare.org

C.C. Postale n. 11262334

intestato a:

Instaurare omnia in Christo - Periodico
Casella postale n. 27 Udine Centro
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche
Via G. da Udine, 33 - 33100 UdineAutorizzazione del Tribunale
di Udine n. 297 del 22/3/1972

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto